



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56

Oggetto: Determinazione tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – Esercizio finanziario 2019. Conferma.

L'anno **Duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **Marzo**, alle ore **12.00**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico <i>Sindaco</i>	SI		4	Russo Giuseppe <i>Assessore</i>	SI	
2	Dorato Francesca <i>Assessore-Vice Sindaco</i>	SI		5	Pace Pasquale <i>Assessore</i>	SI	
3	D'Atri Vincenzo Dario <i>Assessore</i>	SI		6	Silella Maria <i>Assessore</i>	SI	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Angelo Pellegrino**.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Premesso che:

- Il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- L'art. 3, comma 5, dello stesso D.Lgs. 15 novembre 1995, n.507, come modificato dall'art.10, comma 1, della Legge 23 dicembre 2001, n. 448, testualmente recita:
"5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione s'intendono prorogate di anno in anno."
- L'art.17, comma 1-bis, del citato D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'art.10, comma 1, lett. c), della legge 23 dicembre 2001,n.448, e modificato da ultimo dall'art.1, c.311, L. 27 dicembre 2006, n.296, così dispone:
"1 bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo"

economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo del presente comma."

- L'art. 2 bis del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n.75, reca ulteriori precisazioni in ordine alla esenzione dell'imposta per le insegne di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
- L'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 così dispone:
"10. Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le funzioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato."
- L'art. 1 del D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 12 del richiamato D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- L'art. 54, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1993, n. 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 e dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:
*"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
1 bis. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*), nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (*"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*);

- L'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza tra l'altro relativamente alla istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- L'art. 48 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così dispone: *"2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco e del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso."*

Preso atto che l'art. 4, titolo I, del D. Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato il precedente art. 77- bis, c.30, D. Legge 25 giugno 2008, n.112 il quale prevedeva la sospensione del potere di aumentare tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e alla TIA;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 09 giugno 1995, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.

Lgs. 15 novembre 1993 n.507;

Dato atto altresì che l'ente non si è avvalso della facoltà di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta anche per le insegne di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati;

Visti:

- Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- Il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Legge 16 maggio 1999, n. 133;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- Le circolari del Ministero delle Finanze n. 160/E del 29 novembre 1999 e 13/E del 19 gennaio 2000;
- Il vigente Regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente.

Vista la propria deliberazione n.177 del 08/11/2013 con la quale sono state determinate per l'anno 2013 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Viste, altresì, le seguenti deliberazioni con la quale sono state confermate le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- per l'anno 2014 con deliberazione del Commissario Straordinario n.47 del 30/09/2014;
- per l'anno 2015 con deliberazione della Giunta comunale n.20 del 22/07/2015;
- per l'anno 2016 con deliberazione della Giunta comunale n.54 del 19/04/2016;
- per l'anno 2017 con deliberazione della Giunta comunale n.49 del 22/03/2017, confermata con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 13/04/2017;
- per l'anno 2018 con deliberazione della Giunta comunale n.42 del 06/03/2018, confermata con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 29/03/2018;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2019 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n.177/2013, del Commissario Straordinario n.47/2014, della Giunta comunale n.20/2015, n.54/2016, n.49/2017 e n.42/2018, sopra citate e riportate nell'allegato A) al presente atto;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.302 del 31/12/2018 - Supplemento Ordinario n.62 (legge di stabilità 2019);

Visto il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi degli articoli 243-*bis*, 243-*ter* e 243-*quater* del d.lgs. n.267/2000, inseriti dall'art.3, comma 1 - lett. *r*), del decreto-legge n.174/2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n.213, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.14 del 27/02/2013, modificato con

successiva deliberazione consiliare n.59 del 05/08/2013, rimodulato con deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 29/09/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 208/2015 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n.48 del 31/07/2017, ai sensi del quindicesimo comma dell'art.1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n.64 e secondo quanto stabilito dalla citata disposizione di legge;

Vista la nota della Corte dei Conti n.1175-SC_CAL-T81-P del 06/03/2019, acclarata in atti al protocollo generale del Comune al n.5718 del 07/03/2019, di trasmissione della deliberazione n.24/2019 di annullamento del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castrovillari;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.50 del 12/03/2019, con la quale si stabilisce di ricorrere, presso le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, avverso la deliberazione n.24/2019 della Corte dei Conti di annullamento del Piano di riequilibrio;

Visto l'articolo 243-bis, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, il quale dispone che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti al controllo centrale in materia di copertura dei costi di alcuni servizi di cui al precedente articolo 243, comma 2;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 25 Gennaio 2019 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019) che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2019 degli Enti Locali al 31/03/2019;

Accertato che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione:

- si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- si esprime parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **di confermare**, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvate con deliberazione della Giunta comunale n.177/2013, del Commissario Straordinario n.47/2014 e confermate dalla Giunta comunale con deliberazione 20/2015, n.54/2016, n.49/2017 e n.42/2018, riportate nell'allegato A) al presente atto;
- 2) **di stimare**, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Tributi, il gettito complessivo dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in € 73.000,00 da iscriversi nel Bilancio pluriennale di previsione degli esercizi finanziari 2019/2021;

- 3) **di disporre** che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, così come disposto dall'art. 172 comma 1 lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- 5) **disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 6) **disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- a) ai Capigruppo consiliari, per espresso volere della Giunta comunale;
 - b) Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario;
 - c) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale – Roma, a cura del Responsabile del Settore 4 -Tributi-;
 - d) al Responsabile Settore 4 -Tributi-;
 - e) all'Ufficio Pubbliche Affissioni;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Angelo Pellegrino -

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito -

ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale N. 56 del 13-03-2019



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 16 marzo 2019

Il Responsabile del Procedimento

**Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano**
Il Dirigente/Responsabile
Dipartimento/Settore

ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale N. 56 del 19-03-2019



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Addì 19.03.2019

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano

Allegato A) – Delibera G.C. n.56 del 19/03/2019

1	PUBBLICITA' ordinaria (art.12 e art.7, comma 7) effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti	
		Tariffa €
1.01	Per ogni metro quadrato e per ogni anno solare	13,43
1.02	Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista	1,34
1.03	Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq.5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50%	2,01
1.04	Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq.8,5 la tariffa è maggiorata del 100%	26,86
1.05	Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, le tariffe di cui ai precedenti punti è maggiorata del 100%	26,86
2	PUBBLICITA' effettuata con veicoli in genere (art.13, comma 1 e art.7, comma 7) effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilontranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privati, in base alla superficie complessiva e per anno solare	
2.01	All'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	13,43
2.02	All'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	13,43
2.03	All'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq.5,5 e 8,5 è dovuta una maggiorazione del 50%	20,14
2.04	All'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a 8,5 è dovuta una maggiorazione del 100%	26,86
2.05	Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, le tariffe di cui ai precedenti punti è maggiorata del 100%	26,86
3	PUBBLICITA' effettuata su veicoli per conto proprio (art.13, comma 3)	
3.01	Autoveicoli con portata superiore a Kg.3000	74,37
3.02	Autoveicoli con portata inferiore a Kg.3000	49,58
3.03	Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.01 e 3.02	24,79
3.04	Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai punti precedenti è raddoppiata	
4	PUBBLICITA' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14, commi 1, 2 e 3)	
4.01	Per conto altrui	
4.01.01	Con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero di messaggi e per ogni mq. e per anno solare	41,32
	Per la pubblicità di cui al punto 4.01.01 di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	4,13
4.02	Per conto proprio	
4.02.01	Tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art.14, comma 3)	20,66
4.02.02	Per la pubblicità di cui al punto 4.02.01 di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	2,06
5	PUBBLICITA' realizzata con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (art.14, comma 4)	
5.01	Per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie adibita alla proiezione (per i primi 30 giorni)	2,58

5.02	Per la durata superiore a 30 giorni – indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione – tariffa giornaliera	1,29
6	PUBBLICITA' varia	
6.01	Striscioni o simili che attraversano strade o piazze per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	13,43
6.02	Con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno	61,97
6.03	Con palloni frenati e simili per ogni giorno	30,99
6.04	Mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	2,58
6.05	Mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	7,75
7	DIRITTO sulle pubbliche affissioni	
7.01	La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70X100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:	
	Per i primi 10 giorni	1,14
	Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,34
7.02	Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 60%	
7.03	Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 60%	
7.04	Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%	
7.05	Per le affissioni richieste: a) per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere; b) entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale; c) per le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00; d) nei giorni festivi è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.	

RIDUZIONE dell'imposta (art.16)

La tariffa d'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 D.Lgs. 16 novembre 1993, n.507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art.16.

ESENZIONE dall'imposta (art.17)

Sono esenti dall'imposta la forma pubblicitaria di cui all'art.17 del D.Lgs. 16 novembre 1993, n.507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art.17.

MODALITA' di applicazione dell'imposta (art.7)

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art.7 del D.Lgs. 16 novembre 1993, n.507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art.7.

DICHIARAZIONE e pagamento dell'imposta (Artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 16 novembre 1993, n.507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità per l'attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

SANZIONI (Artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 16 Novembre 1993, n.507.

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **20 MAR. 2019**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Caterina Donato

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi **20 MAR. 2019**



IL SEGRETARIO GENERALE
- Angelo Pellegrino -